

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 1309 del 06/06/2025

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. AMMINISTRATIVA APPALTI METROPOLITANI E SOGGETTO
AGGREGATORE

OGGETTO: SOGGETTO AGGREGATORE - SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE
EDILE, IDRAULICA E SPURGHI - PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA A TUTTI
E 3 I LOTTI

Il Dirigente/Funziionario delegato

REFERENTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE

DECISIONE

- 1) Dispone la proroga¹ sino al 15/11/2025 della Convenzione unica Rep. n. 102/2022, relativamente a tutti e tre i Lotti del servizio in oggetto, stipulata in data 16/11/2022 tra la Città metropolitana di Bologna e la società CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop., già rinnovata, con riferimento al Lotto 1, sino al 9/06/2025 e già prorogata, con riferimento ai Lotti nn. 2 e 3, sino al 9/06/2025.
- 2) Dà atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna entro il termine di 30 gg decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento o dall'avvenuta conoscenza.
- 3) Dà atto, infine, che si procederà agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 applicabile *ratione temporis*.

MOTIVAZIONE

¹ ai sensi dell'art. 4.2 della Convenzione medesima e dell'art. 106, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016

Con determinazione dirigenziale n. 1939 – PG n. 57240 del 21/09/2022 il Dirigente Responsabile dell'U.O. Segreteria Generale e Appalti - referente del Soggetto Aggregatore - ha aggiudicato la “procedura aperta per l'affidamento del servizio di minuta di manutenzione edile, idraulica e spurghi su edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle PP.AA aventi sede nel territorio regionale”, con riferimento a tutti tre i Lotti, a CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA.

All'esito della positiva verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente², in data 16/11/2022 è stata stipulata la relativa Convenzione unica avente Rep. 102/2022, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, e dunque sino al 15/11/2024, e per un importo complessivo di € 11.330.000,00, di cui € 5.150.000,00 per il Lotto n. 1; € 4.120.000,00 per il Lotto n. 2 e € 2.060.000,00 per il Lotto n. 3, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza e al netto dell'I.V.A.

Con determinazione dirigenziale n. 1260 del 9/06/2023 la detta Convenzione unica veniva rinnovata³, relativamente al solo Lotto 1, per un periodo di 24 mesi e, dunque, sino al 9/06/2025.

Successivamente, alla scadenza della ridetta Convenzione per i Lotti nn. 2 e 3, non essendo esaurito il massimale contrattuale, codesto Soggetto aggregatore, con determina dirigenziale n. 2479 del 15/11/2024, esercitava l'opzione di proroga contrattuale⁴ per entrambi i Lotti, sino al 9/06/2025.

Invero, a mente dell'art. 4.2 comma 2 della citata Convenzione unica e del par. 4 del Disciplinare di gara, dedicati a regolare la durata della Convenzione stessa, è prevista la facoltà per il soggetto Aggregatore di esercitare l'opzione di proroga qualora alla scadenza della sua efficacia l'importo contrattuale non sia esaurito, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.

Considerato, pertanto, che gli importi di cui sopra non sono a oggi esauriti – come risulta pubblicato sull'apposita pagina dedicata al “Servizio Minuta Manutenzione Edile, Idraulica e Spurghi” del sito del Soggetto Aggregatore al seguente link: https://www.cittametropolitana.bo.it/soggettoaggregatore/convenzioni_attive/servizio_minuta_manutenzione_edile_idraulico_e_spurghi, il cui dato complessivo è estratto dal report inviato dal Fornitore e comprende sia gli OF emessi, sia i PDS consegnati e in attesa di approvazione da parte degli Enti contraenti - si ritiene opportuno esercitare l'opzione di proroga della Convenzione per il periodo residuo rispetto al limite massimo di 12 (dodici) mesi previsto, con decorrenza quindi dal 10/06/2025 e fino al 15/11/2025, onde garantire agli Enti eventualmente interessati la possibilità di aderire ancora alla ridetta Convenzione, assicurando così la continuità del servizio e la massima

² Cfr. riferimento istruttorio PG n. 63956/2022

³ ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. 1) D.lgs. n. 50/2016, e come previsto dall'art. 4.2 comma 2 della medesima Convenzione, nonché dal par. 4 del Disciplinare di gara

⁴ di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 e come riportato nell'art. 4.2 comma 1 della ridetta Convenzione unica e nel par. 4 del Disciplinare di gara

efficienza dello strumento di aggregazione della committenza, anche nelle more dell'indizione di una nuova procedura.

A tale fine, a mente dell'art. 8, comma 2 della Convenzione unica, si è provveduto ad acquisire dal Fornitore la quietanza di rinnovo annuale del premio della garanzia definitiva⁵ prestata all'atto della stipula, nonché, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Capitolato, l'attestazione di pagamento annuale del premio della polizza RCG⁶ a beneficio del Soggetto Aggregatore, degli Enti contraenti e dei terzi, oltre ad apposita dichiarazione di impegno da parte di F&C Insurance Brokers s.r.l., intermediario assicurativo per conto di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., a emettere appendice di proroga della durata della polizza RCG, tutte da mantenersi per l'intera durata degli OF/OAF, a pena di risoluzione di diritto della Convenzione unica e dei contratti attuativi.

A norma dell'art. 13 comma 2 del Capitolato, si è altresì acquisita, da parte della consorziata esecutrice FORMULA SERVIZI Soc. Coop. l'autodichiarazione attestante il possesso della polizza RC Auto per tutti i mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio *de quo*.

Ai sensi dell'art. 86 D.lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, si è inoltre provveduto ad acquisire dal Fornitore l'autodichiarazione aggiornata *ex artt.* 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 circa la continuità del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 D.lgs. n. 50/2016, relativa sia al consorzio che alla consorziata esecutrice.

Sono state quindi svolte le verifiche sul possesso continuativo, da parte di CNS e della consorziata esecutrice, dei requisiti *ex artt.* 80 e 83 D.lgs. n. 50/2016, concluse con esito positivo⁷.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. a) della Convenzione medesima, l'eventuale esito negativo degli eventuali successivi controlli di cui all'art. 86 comma 2 bis D.lgs. n. 50/2016, comporterà la risoluzione immediata *ex art.* 1456 c.c della Convenzione stessa, nonché dei singoli contratti attuativi (OF/OAF) in essere.

La proroga costituisce esercizio di un diritto potestativo in capo alla Stazione Appaltante, conseguentemente non comporta alcuna rinegoziazione delle clausole contrattuali, ma sarà attuata agli stessi patti e condizioni previsti dalle originarie Convenzioni.

Il presente atto è adottato in conformità all'art. 107 del D. lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" all'art. 23 dell'ultra vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Bologna, 06/06/2025

Firmato digitalmente

⁵ PG n. 31439 del 12/05/2025.

⁶ PG n. 33113 del 19/05/2025.

⁷ Cfr. riferimento istruttorio PG n. 37877 del 05/06/2025, cui si fa espresso ed integrale rinvio.

⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.